



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 20 ottobre 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TRAPANI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 82/2026 Quesito in tema di procedimento di nomina del collega deceduto

L'Ordine ha richiesto se la nomina del sostituto nella temporanea gestione dello studio del collega deceduto debba essere effettuata dall'Ordine solo quando riceva la relativa istanza da parte degli eredi del deceduto (o del curatore dell'eredità giacente) ovvero se possa procedere d'ufficio, avuta conoscenza della notizia del decesso dell'iscritto da parte di terzi soggetti.

In via preliminare, deve osservarsi che il dovere di sussidiarietà è previsto in via generale dall'art. 14 del Codice deontologico, il quale prevede al comma 1 che: "*Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà*". Con riferimento all'ipotesi di decesso dell'iscritto soccorre invece l'art. 15, commi 6, 7 e 8 del Codice deontologico secondo cui: "*6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo. 7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. 8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine*".

Da tali precetti si può ricavare, come già evidenziato nel PO n. 35/2026, che la gestione temporanea dello studio di un collega deceduto da parte di altro collega: *i.* costituisce manifestazione del principio di assistenza reciproca tra colleghi, *ii.* rientra nelle competenze del Presidente dell'Ordine, *iii.* risulta obbligatoria per il collega individuato dal Presidente dell'Ordine quale 'subentrante', salvo giustificato motivo e *iv.* deve avvenire per un arco temporale temporaneo e con particolare diligenza, tenendo in considerazione gli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del deceduto.

Le norme non si occupano di regolare aspetti specifici e/o pratici di tale attività, neanche in riferimento al procedimento che l'Ordine deve seguire.

Tuttavia, tenuto conto che il codice deontologico prevede che sia il Presidente dell'Ordine a individuare e nominare il sostituto temporaneo tra i propri iscritti all'Albo e considerato che la nomina risponde all'esigenza di tutelare non solo gli interessi degli eredi ma anche quelli dei clienti e dei collaboratori del deceduto, si ritiene che l'Ordine possa attivare il procedimento, da svolgersi nelle forme di cui alla L. n. 241/1990, volto a nominare un sostituto temporaneo nella gestione dello studio del deceduto ogni volta che venga a conoscenza di fatti e circostanze che, riscontrate, richiedano l'adozione di un tale provvedimento, indipendentemente dal soggetto istante e/o segnalante. D'altronde, ove si subordinasse l'avvio del procedimento di nomina alla ricezione di apposita istanza da parte degli eredi del deceduto o di altri soggetti in particolare, le finalità solidaristiche e di tutela degli interessi dei clienti e dei collaboratori del deceduto potrebbero venire vanificate da una condotta omissiva e/o intempestiva di tali soggetti.

Ciò a maggior ragione del fatto che la gestione del subentrante è limitata nel tempo e deve svolgersi con riguardo alle sole attività da compiersi nel breve termine o la cui scadenza è ravvicinata, in modo da avvisare con tempestività i clienti dello studio del deceduto che, messi a conoscenza dell'attività da compiersi, potranno decidere se conferire il relativo mandato al subentrante oppure se conferirlo ad altro professionista.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio